

DELIBERA N. 67/20/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DAL DOTT. CARLO TANSI NEI CONFRONTI DI RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PLURALISMO INFORMATIVO (ELEZIONI REGIONALI DELLA CALABRIA DEL 26 GENNAIO 2020) (Testata “Tg5”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, ai sensi del quale “*All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la Delibera n. 464/19/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di*

informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna e della Regione Calabria, fissate per il giorno 26 gennaio 2020”;

VISTA la delibera n. 43/19/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019”*, che trova applicazione anche per le elezioni regionali che si sono svolte nel corso dell’anno 2019;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6066 e 6067 del 9 ottobre 2014 depositate in data 10 dicembre 2014;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 7 gennaio 2020 con la quale il Dott. Carlo Tansi, rappresentato dall’Avv. Antonello Aprile, ha rilevato la presunta violazione da parte di R.T.I. delle norme in materia di pluralismo informativo e dei principi della *“par condicio elettorale”* con riferimento alle elezioni regionali che si sono svolte in Calabria il 26 gennaio 2020. In particolare, con l’esposto del 7 gennaio 2020, l’esponente rilevava che il 29 dicembre 2019 sul TG5 *“con grande incredulità, nel comunicare i candidati a governatore, che concorreranno nelle prossime elezioni in Calabria, si è completamente ignorata la persona di Carlo Tansi, regolarmente e ufficialmente candidato con il proprio movimento politico, rappresentato da tre liste, Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita. Si ravvisa, dunque, una gravissima violazione in relazione ai canoni di equilibrio, pluralismo, che minano il diritto del cittadino a una corretta e completa informazione, nonché, provocano un danno per il candidato Carlo Tansi, in palese e incomprensibile contrasto con le normative che disciplinano la Par Condicio”*;

VISTA la memoria trasmessa in data 21 gennaio 2020 (prot. n. 3749) dalla società R.T.I. S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall’Autorità nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- Il segnalante lamenta che il servizio del TG5 andato in onda il 29 dicembre 2019, edizione delle 13.00, *“nel dare la notizia delle candidature alla carica di governatore regionale calabrese, avrebbe omesso di menzionare il nome del medesimo”*;
- *“Innanzitutto, va osservato che, considerato il numero degli elettori interessati dalle consultazioni regionali indette per il [...] 26 gennaio, le disposizioni della legge n. 28/2000 relative all’emittenza nazionale non possono trovare applicazione, [...], come risulta espressamente dall’art. 1 comma 3 della delibera n. 43/19/CONS, richiamata dall’art. 1 comma 1 della delibera n. 464/19/CONS”*;
- *“le sole norme astrattamente applicabili, dunque, sono rappresentate dai principi generali in materia di pluralismo e informazione televisiva contenuti nella legge n. 177/2005 [...]. Per inciso, non può trovare applicazione neppure la delibera n. 22/06/CSP poiché il candidato alle elezioni regionali, e le liste che lo appoggiano, non sono considerati soggetti politici ai sensi dell’art. 2 comma 4 di tale delibera”*;

- *“ciò premesso va segnalato che il servizio di cui il segnalante si duole non aveva ad oggetto le consultazioni regionali di Emilia Romagna e Calabria in quanto tali ma i riflessi di politica nazionale delle scelte compiute dalle principali forze politiche nazionali, e in particolare dal Movimento 5 Stelle, in tema di alleanze e candidature locali”;*
- *“In particolare, il servizio si è soffermato sulla decisione del Movimento 5 Stelle di non allearsi né con i precedenti (Lega) né con gli attuali (PD) componenti della maggioranza di governo, presentando candidature autonome”;*
- *“Il solo riferimento alle candidature calabresi è stato contenuto in coda al servizio per una durata di meno di un minuto. Il cronista si è limitato a riferire, in modo coerente con il tema del servizio, che in Calabria, il Movimento 5 Stelle aveva presentato un proprio candidato [...]”;*
- *“in un simile contesto, che si ribadisce riguardava esclusivamente i riflessi di politica nazionale delle scelte effettuate a livello locale dai principali partiti, non vi era alcuna necessità, per ragioni di completezza ed equilibrio informativo, di menzionare il nome e le liste di sostegno di un candidato puramente locale, quale Carlo Tansi”;*
- *“peraltro, successivamente al servizio menzionato, il TG5 [...] non si più occupato delle elezioni regionali calabresi”;*

PRESA VISIONE del telegiornale andato in onda il 29 dicembre 2019, edizione delle 13.00, cui si riferisce l’esposto;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia dai quali si evince quanto segue:

- In data 28 e 29 dicembre 2019 e ancora il 23 gennaio 2020, il TG5 ha dedicato un tempo di notizia alle elezioni in Calabria dando conto della candidatura del signor Carlo Tansi;
- In data 24 gennaio 2020 il programma Mattino cinque (testata videonews della medesima Società) ha dedicato un tempo di parola al candidato Tansi;
- In data 24 gennaio 2020 il notiziario Studio Aperto (Italia 1) ha dedicato un tempo di notizia e un tempo di parola al candidato Tansi trattando delle elezioni in Calabria;
- Infine, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature in Calabria, TGcom24 ha dedicato circa 3 minuti di tempo di antenna al candidato Tansi;

CONSIDERATO che le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale delle Regioni Emilia Romagna e Calabria, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano solo nell’ambito territoriale interessato dalla consultazione;

RILEVATO, pertanto, l'ambito meramente locale delle competizioni elettorali in Emilia Romagna e Calabria in quanto investivano meno del 25% dell'elettorato nazionale: ne deriva che nel periodo considerato non trova applicazione per l'emittenza televisiva nazionale il regime proprio della *par condicio* elettorale;

RILEVATO, tuttavia, che, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni per le elezioni regionali (delibera n. 43/19/CONS), le emittenti nazionali sono comunque tenute al rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del *Testo unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti e che, in particolare, “[...] nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002 n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che “*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata*”. “*Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque*” - prosegue la Corte - “*tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico*”;

CONSIDERATO in ogni caso che il rispetto del principio della parità di trattamento non può essere valutato, di norma, in relazione ad un singolo episodio occorso nell'ambito di un telegiornale;

RITENUTO di condividere le osservazioni di R.T.I. secondo cui “*considerato il numero degli elettori interessati dalle consultazioni regionali indette per il [...] 26 gennaio, le disposizioni della legge n. 28/2000 relative all'emittenza nazionale non*

possono trovare applicazione” e “le sole norme astrattamente applicabili, dunque, sono rappresentate dai principi generali in materia di pluralismo e informazione televisiva contenute nella legge n. 177/2005”;

RITENUTO, pertanto, che la mancata menzione, così come denunciata nell’esposto presentato dal Signor Carlo Tansi, nel corso del TG5, edizione del 29 dicembre 2019, ore 13,00, del nome dell’esponente non integri gli estremi della violazione delle norme in materia di *par condicio* e di pluralismo informativo in quanto il servizio appare finalizzato ad una lettura della politica nazionale e delle scelte operate da un partito di Governo a livello locale. Inoltre, come si evince dai dati riportati, la testata TG5 ha avuto cura di trattare in altre edizioni il tema delle elezioni in Calabria dando conto della candidatura del signor Tansi. Tale condotta è stata riscontrata anche da parte delle altre testate riconducibili alla medesima società;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione dell’esposto per le ragioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all’esponente ed alla società R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A..

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone